

N. R.G. 401/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabio Florini	presidente
dott. Maurizio Atzori	giudice
dott. Vittorio Serra	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **401/2018** promossa da:

FALLIMENTO TRENKWALDER FORMAZIONE SRL (C.F. 03581990367), con il patrocinio dell'avv. SOVRANI FEDERICO e dell'avv. SEIDENARI GIUSEPPE (SDNGPP78M19F257A) VIA CANALINO N.59 41121 MODENA; elettivamente domiciliato in STRADA MAGGIORE, 42 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. SOVRANI FEDERICO

ATTORE/I

contro

DANIELA PALAZZI (C.F. PLZDNL74A61G393Y), con il patrocinio dell'avv. FONTANESI EROS e dell'avv. BOCCANERA NICOLETTA (BCCNLT64T59A944G) VIA D'AZEGLIO N. 31 40123 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO C/O AVV. N. BOCCANERA 31 BOLOGNA presso il difensore avv. FONTANESI EROS

PETER ZEHENTLEITNER (C.F. ZHNPTR59D28Z102U), con il patrocinio dell'avv. MAINOLDI PIERLUIGI e dell'avv. SAPIO GIUSEPPE (SPAGPP73H05L049J) C/O AVV. PIERLUIGI MAINOLDI, VIA MARSALA N. 14 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA MARSALA 14 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. MAINOLDI PIERLUIGI

GIOVANNI MATTIOLI (C.F. MTTGNN75R28F463M), contumace

KRESTON GV ITALY AUDIT SRL (C.F. 04387290150), con il patrocinio dell'avv. FALCONE BARTOLOMEO e dell'avv. MECONI ROBERTO (MCNRRT69M29G920X) P.ZZA DEI MARTIRI, 5/2 40121 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in PIAZZA DUCE D'AOSTA N. 10 20124 MILANO presso il difensore avv. FALCONE BARTOLOMEO

CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED (C.F. 04124720964), con il patrocinio dell'avv. BURESTI CECILIA e dell'avv. GRAZIOSI ANDREA (GRZNDR65C13A944D) VIA DRAPPERIE N. 12 40124 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in C/O AVV. ANDREA GRAZIOSI - VIA DRAPPERIE 12 BOLOGNA presso il difensore avv. BURESTI CECILIA

CONVENUTO/I



CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED (C.F. 04124720964), con il patrocinio dell'avv. BURESTI CECILIA e dell'avv. GRAZIOSI ANDREA (GRZNDR65C13A944D) VIA DRAPPERIE N. 12 40124 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA DRAPPERIE C/O AVV. GRAZIOSI 12 BOLOGNA presso il difensore avv. BURESTI CECILIA


TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Arbitrato in Italia





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I

Con atto di citazione ritualmente notificato il Fallimento Trenkwalder Formazione s.r.l. conveniva in giudizio Palazzi Daniela, Zehentleitner Peter, Mattioli Giovanni, Kreston GV Italy Audit s.r.l. e Chubb European Group Limited.

Esponeva l'attore che:

- con sentenza in data 21-22 dicembre 2016 il Tribunale di Modena aveva dichiarato il Fallimento della società Trenkwalder Formazione s.r.l.;
- il curatore del Fallimento intendeva esercitare – ai sensi dell'art. 146 l. fall. – le azioni di responsabilità contro l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo e la Società incaricata della Revisione legale; in particolare intendeva esercitare cumulativamente nei confronti dei convenuti sia l'azione sociale di responsabilità sia l'azione che sarebbe spettata ai creditori sociali.

Esponeva poi che:

A) STORIA SOCIALE

- Trenkwalder Formazione s.r.l. era stata costituita mediante conferimento di "Ramo di Azienda" da Saratoga Italia s.r.l. (poi fallita);
- in data 1 agosto 2014, Saratoga Italia s.r.l. aveva ceduto l'intera partecipazione in Trenkwalder Formazione s.r.l. alla sua partecipata Trenkwalder s.r.l.;
- alla data di costituzione di TRK Formazione erano stati nominati quali amministratori della società Peter Zehentleitner, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, e Daniela Palazzi in qualità di consigliere;
- nel settembre 2015 Peter Zehentleitner cessava la carica di presidente del consiglio di amministrazione e al suo posto venivano nominati Daniela Palazzi, quale presidente del consiglio di amministrazione, e Pasquale Gravina e Immacolata Piccirillo quali consiglieri;



- nel dicembre 2016, Pasquale Gravina e Immacolata Piccirillo cessavano dalla carica di consigliere e veniva nominato quale consigliere Peter Zehentleitner;
- a partire da maggio 2016 il dott. Mattioli Giovanni, già sindaco supplente in Trenkwalder s.r.l. dal luglio 2011, aveva rivestito la carica di revisore unico della società;
- Daniela Palazzi e l'ing. Peter Zehentleitner ricoprivano contemporaneamente anche la carica, rispettivamente, di vice-presidente e presidente del consiglio di amministrazione della società Saratoga Italia s.r.l. che, come detto, controllava il 100% di Trenkwalder s.r.l., proprietaria del 100% di Trenkwalder Formazione s.r.l.;

B) L'ATTIVITÀ SOCIALE

- TRK Formazione svolgeva esclusivamente attività di "formazione" ovvero ideava, progettava ed organizzava i corsi di formazione per i dipendenti somministrati di Trenkwalder s.r.l. presso enti formativi esterni o presso le società utilizzatrici;
- per lo svolgimento della propria attività TRK Formazione si avvaleva di docenti ed enti di formazione esterni;
- **unico** cliente della società fallita era la società Trenkwalder s.r.l.;
- l'attività di "Formazione" svolta dalla società era direttamente connessa all'attività di APL (Agenzia Per il Lavoro) di Trenkwalder s.r.l. e i corsi di formazione progettati e commissionati da TRK Formazione avrebbero dovuto essere finanziati attraverso gli accantonamenti tecnici generati dall'attività di somministrazione del personale di Trenkwalder s.r.l.;

C) TRENKWALDER E I RAPPORTI CON QUEST'ULTIMA

- già all'atto di costituzione di TRK Formazione, nel giugno del 2014, Trenkwalder s.r.l. versava in una grave crisi finanziaria; la società aveva un debito fiscale e previdenziale enorme, che alla data di dichiarazione del suo fallimento (dicembre 2016), ammontava a circa 40 milioni di euro;
- la crisi di Trenkwalder s.r.l. era ben conosciuta dagli amministratori di TRK Formazione (Daniela Palazzi e Peter Zehentleitner), i quali ricoprivano la carica di vice presidente e presidente del consiglio



di amministrazione della società Saratoga Italia s.r.l., “ Holding” che controllava sia Trenkwalder s.r.l. che TRK Formazione, e il dott. Zehentleintner anche di amministratore unico di Trenkwalder s.r.l.;

D) TRK FORMAZIONE

- gli amministratori di TRK Formazione ben sapevano che l’unica forma di attivo di quest’ultima era costituito dal corrispettivo dei corsi che venivano progettati e organizzati in esclusiva per Trenkwalder s.r.l.;

- ciò nonostante, quando anche la crisi di Trenkwalder s.r.l. era palesemente risultata irreversibile, gli amministratori di TRK Formazione avevano continuato a contrarre debiti per la organizzazione di corsi che non avrebbero mai potuto essere pagati, stante lo stato di decozione della APL per la quale venivano organizzati gli stessi;

- di talché alla data di dichiarazione del fallimento (21 - 22 dicembre 2016), TRK Formazione registrava debiti verso fornitori pari ad Euro 804.707,43, di cui gran parte relativi a corsi commissionati subito prima dell’estate;

- era evidente che gli amministratori avevano cagionato un danno almeno pari ai debiti commerciali che residuavano alla data di dichiarazione del fallimento;

- del suddetto danno doveva essere chiamata a rispondere in solido la società di Revisione Kreston GV Italy Audit s.r.l., incaricata della revisione legale del bilancio consolidato di Saratoga Italia s.r.l., società holding che includeva nel perimetro di consolidamento anche Trenkwalder Formazione s.r.l., nonché il revisore unico Dott. Mattioli per l’omesso e inadeguato controllo.

Esponeva poi che:

A) RESPONSABILITÀ DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

- gli amministratori della società avevano proseguito l’attività d’azienda contraendo nuovi debiti anche allorquando con la dovuta diligenza avrebbero dovuto accorgersi che si trattava di obbligazioni a cui la società non avrebbe potuto ragionevolmente fare fronte, tenuto anche conto del fatto che TRK Formazione non aveva propri beni e vantava un unico cliente;



- gli amministratori, pur consapevoli dell'impossibilità di TRK Formazione di poter soddisfare i propri creditori, avevano continuato a commissionare l'esecuzione di corsi generando debiti consistenti;
- detta attività non aveva alcuna logica di conduzione economica per TRK Formazione, nè per i creditori di quest'ultima;
- l'unico soggetto interessato era Trenkwalder s.r.l., la quale beneficiava dei corsi e del fatto che il loro espletamento le avrebbe evitato di veder aumentare il proprio debito nei confronti di Forma Temp (Fondo costituito nel 200 in applicazione della legge 196/1997 e operante sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali);
- l'APL Trenkwalder s.r.l., infatti, sarebbe stata tenuta mensilmente a versare a Forma Temp una somma corrispondente a una percentuale calcolata sugli stipendi destinati ai somministrati e da destinarsi all'esecuzione di corsi di formazione per gli stessi;
- di fatto, però, l'APL si limitava ad accantonare (o almeno così dichiarava) mensilmente la predetta somma in attesa che Forma Temp a fine anno verificasse l'esecuzione dei corsi; laddove a seguito di tale verifica fosse stato accertato che i corsi effettuati erano di valore inferiore alle somme presunte accantonate Trenkwalder s.r.l. avrebbe versato la differenza a Forma Temp; diversamente laddove fossero stati di pari importo nulla avrebbe dovuto corrispondergli;
- nella situazione in cui versava Trenkwalder s.r.l. l'esecuzione dei corsi aveva giovato solo a quest'ultima che, pur non pagando i corsi non avendo le liquidità necessarie, non avrebbe dovuto nemmeno versare nulla al Forma Temp;
- come dimostrato dallo stato passivo e dalle domande di ammissione allo stato passivo, la maggior parte dei debiti della società fallita si era generata nell'ultimo anno, e in particolare nella seconda parte del medesimo, allorquando con una gestione del tutto imprudente gli amministratori avevano commissionato una serie di corsi di formazione che non avrebbero mai potuto essere pagati, approfittando, anche, della buona fede degli enti di formazione che ignari dell'effettivo svolgimento dei rapporti con Forma Temp confidavano in una soddisfazione sicura;



- tale comportamento imprudente degli amministratori legittimava ad agire nei loro confronti *ex artt.* 146 l. fall. , 2476 e 2043 c.c. per i danni, anche da fatto illecito, generati e stimabili in circa euro 804.707,43 corrispondenti ai debiti contratti dalla società nel corso del 2016, danno suscettibile di miglior quantificazione in corso di causa;

B) GLI ORGANI DI CONTROLLO E LA SOCIETÀ DI REVISIONE

- anche l'attività della società incaricata della revisione si era rivelata fortemente inadeguata;
- la società di revisione, incaricata di verificare il bilancio consolidato della capogruppo e con esso anche quello delle società controllate, avrebbe dovuto rilevare l'intervenuta causa di scioglimento della controllata Trenkwalder s.r.l., il che avrebbe senz'altro interrotto il dissanguamento di TRK Formazione;
- altrettanto era a dirsi con riferimento al revisore unico di TRK Formazione (peraltro sindaco supplente di Trenkwalder s.r.l.), anche quest'ultimo aveva violato i propri doveri di controllo;

C) IL RUOLO DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA

- la società Saratoga Italia s.r.l., che, come già detto, deteneva il controllo totalitario di Trenkwalder s.r.l., nonché a cascata di TRK Formazione, aveva stipulato una polizza assicurativa con Chubb Insurance Company of Europe SE in data 4 agosto 2014, in vigore dal 16 maggio 2014;
- la polizza aveva a oggetto l'assicurazione a favore degli esponenti aziendali (amministratori, sindaci, direttore generale) di Saratoga per gli eventuali atti compiuti a danno della società o di terzi nell'espletamento delle loro funzioni e in particolare per le attività compiute nelle società controllate direttamente e indirettamente, tra le quali vi era TRK Formazione, la quale condivideva con la capogruppo due amministratori (l'ing. Peter Zehentleitner e la signora Daniela Palazzi);
- la polizza conteneva una clausola c.d. "*claims made*" in base alla quale a determinare il sinistro era la presentazione della richiesta di risarcimento, indipendentemente dal momento dell'adozione della condotta pregiudizievole da parte degli amministratori e dei sindaci e del verificarsi del danno;
- la copertura assicurativa si estendeva fino al 31.12.2017, essendo la polizza stata rinnovata per il periodo 31.12.2016-31.12.2017;



- l'impresa assicurativa sarebbe stata tenuta a risarcire quanto stabilito dalla sentenza di condanna e anche prima del pagamento da parte degli esponenti aziendali assicurati (ex art. 1917 c.c.); l'intervento dell'impresa assicurativa, inoltre, non era subordinato al previo esborso dell'obbligato principale;
- dal contratto di assicurazione si ricavava che, benché i soggetti "assicurati" fossero fundamentalmente gli esponenti aziendali delle società appartenenti al gruppo societario "Saratoga" (tra i quali, quindi, gli esponenti di TRK Formazione) – non meramente comuni agli esponenti della "Capogruppo" - , il "beneficiario sostanziale" della copertura assicurativa era la contraente (e con essa le società del "Gruppo", i cui esponenti avrebbero rivestito, di volta in volta, il ruolo di "Assicurati"): giacché in presenza della eventuale non solvibilità degli esponenti assicurati (circostanza da ritenersi sicura, con riguardo alla entità delle pretese fatte valere in questa sede), l'unica possibilità di soddisfacimento per la società danneggiata – nel caso, TRK Formazione – sarebbe stata riposta nella esecuzione della garanzia assicurativa;
- pur avendo inviato lettera di messa in mora agli amministratori e agli organi di controllo invitandoli a provvedere alla denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa, non risultava ancora che la medesima fosse stata effettuata;
- per tale ragione (con esercizio anche in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. della richiesta di pagamento diretto al danneggiato ex art. 1917 c.c. II comma), subordinatamente alla eventuale mancata citazione in giudizio da parte di uno o più assicurati, la società fallita conveniva in causa la compagnia assicurativa, affinché la stessa fosse condannata a corrispondere, nei limiti dei "massimali" contrattuali, quanto gli assicurati fossero stati condannati a pagare alla società attrice.

Ciò premesso, il Fallimento formulava le seguenti conclusioni:

"Nel merito.

*1) Accertare e dichiarare che i Sigg.ri **Daniela Palazzi**, nata a Pavullo nel Frignano (MO), il 21 gennaio 1974, C.F. PLZDNL74A61G393Y, residente a Modena, Via Mantova n. 13, **Peter Zehentleitner**, nato a Leoben – Austria-, il 28 aprile 1959, C.F. ZHNPTR59D28Z102U, residente in Modena, Via Nonantolana n. 650, nonché il Dott. **Giovanni Mattioli**, nato a Montecchio Emilia (RE),*



il 28 ottobre 1973, C.F. MTTGNN75R28F463M, con Studio in Montecchio Emilia (RE), Via F.lli Tondelli, n. 11, la società **Kreston GV Italy Audit S.R.L.** con sede legale in Milano P.zza Diaz n.5 C.F./P.Iva/Registro Imprese n. 04387290150, REA n. MI-1009459, si sono resi inadempienti ai doveri inerenti le rispettive cariche sociali o incarichi, quali amministratori o quali organi di controllo e revisione, con conseguente loro responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. e grave danno per la società Trenkwalder Formazione s.r.l., ora fallita, per i motivi indicati in atti;

2) condannare in solido tra loro **Daniela Palazzi**, nata a Pavullo nel Frignano (MO), il 21 gennaio 1974, CF. PLZDNL74A61G393Y, residente a Modena, Via Mantova , n. 13, **Peter Zehentleitner**, nato a Leoben – Austria-, il 28 aprile 1959, CF ZHNPTR59D28Z102U, residente in Modena, Via Nonantolana n. 650, nonché il **Dott. Giovanni Mattioli**, nato a Montecchio Emilia (RE), il 28 ottobre 1973, C.F. MTTGNN75R28F463M, con Studio in Montecchio Emilia (RE), Via F.lli Tondelli, n. 11, la società **Kreston GV Italy Audit S.R.L.** con sede legale in Milano P.zza Diaz n.5 C.F./P.Iva/Registro Imprese n. 04387290150, REA n. MI-1009459 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dal Fallimento della società Trenkwalder Formazione s.r.l., per le operazioni e gravi responsabilità accertate e dichiarate, per un importo di euro 804.707,43 (ottocentoquattromila e settecentosette/43) ovvero per il diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di causa, se del caso mediante apposita CTU, che si richiede sin da ora, ovvero anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

3) accertare e dichiarare l'obbligo della Compagnia Assicurativa **Chubb European Group Limited** (già Chubb Insurance Company of Europe Se), in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. 04124720964, con sede in Milano, Via Fabio Filzi n. 29, di tenere indenni e manlevare Daniela Palazzi, Peter Zehentleitner, Giovanni Mattioli, Kreston GV Italy Audit S.R.L. da ogni responsabilità per danni nei confronti del Fallimento n. 174/2016 della società Trenkwalder Formazione S.r.l. per i fatti esposti in narrativa e, conseguentemente, condannarla, anche ex art. 2900 c.c., al pagamento diretto, ai sensi dell'art. 1917 c.c. Il comma, in favore del Fallimento attore dei danni patrimoniali, diretti e indiretti, arrecati alla Società dai convenuti, nella misura di euro 804.707,43



(ottocentoquattromilaesettecentosette/43) o in quella maggiore o minor misura accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge.”.

II

Si costituiva in giudizio Palazzi Daniela.

Esponeva la convenuta che:

- la citazione era nulla per indeterminatezza della domanda con riguardo a petitum e causa petendi;
- la pretesa responsabilità della Palazzi era insussistente;
- la quantificazione del danno era errata.

La convenuta chiedeva quindi che le domande avversarie fossero respinte.

III

Si costituiva in giudizio Zehentleitner Peter.

Esponeva il convenuto che:

- il tribunale era incompetente a conoscere dell'azione sociale di responsabilità, essendo competenti gli arbitri, ai sensi dell'art. 39 dello statuto sociale;
- la pretesa responsabilità dello Zehentleitner era insussistente;
- le pretese risarcitorie erano infondate;
- la domanda di pagamento diretto proposta nei confronti della compagnia assicuratrice Chubb era inammissibile e infondata;
- era interesse del convenuto chiamare in causa la compagnia assicuratrice.

Ciò premesso il convenuto formulava le seguenti conclusioni:

“IN VIA PRELIMINARE, DI RITO:

per l'eventualità che l'Ecc.mo Tribunale adito lo ritenesse necessario alla luce della domanda riconvenzionale proposta nei confronti di Chubb European Group Limited



- *DISPORRE* il differimento dell'udienza di prima comparizione e trattazione ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di consentire – in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti dall'ing. Peter Zehentleitner – un'autonoma chiamata in causa (o notificazione della domanda nei confronti) di Chubb European Group Limited (già Chubb Insurance Company of Europe SE), in persona del suo legale rappresentante pro tempore e/o soggetto autorizzato alla sua rappresentanza generale in Italia, con sede in Milano (MI), via Fabio Filzi, 29, con fissazione dei relativi termini all'uopo necessari e con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno;

IN VIA PREGIUDIZIALE:

- *DICHIARARE* la propria incompetenza, o come meglio ritenuto, per essere invece competenti gli Arbitri ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto sociale di Trenkwalder Formazione s.r.l., quantomeno in relazione all'azione sociale di responsabilità e, comunque, ad ogni azione e/o domanda proposta dal Fallimento attore (e già ad esso spettante) in forza del rapporto sociale riguardante il convenuto ing. Peter Zehentleitner;

IN VIA PRINCIPALE:

NEL MERITO:

- *RESPINGERE* integralmente tutte le domande proposte dal Fallimento attore nei confronti dell'ing. Peter Zehentleitner, in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi illustrati nella presente comparsa di risposta e nel successivo corso del giudizio;

- *ACCERTARE* e dichiarare che il Fallimento attore ha agito in giudizio nei confronti dell'ing. Peter Zehentleitner con colpa grave, e conseguentemente, condannarlo al risarcimento dei danni, a favore dello stesso convenuto, per responsabilità processuale, nella misura ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., e, al tempo stesso, al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;

IN VIA SUBORDINATA:

e dunque nel caso in cui fossero accolte, in tutto o in parte, le domande proposte dal Fallimento attore nei confronti del convenuto ing. Peter Zehentleitner



IN VIA PRELIMINARE:

- *DICHIARARE l'invalidità, l'inammissibilità, l'improponibilità, o come meglio ritenuto, e comunque l'infondatezza, della domanda di pagamento, manleva e/o garanzia, o come meglio qualificata, proposta dal Fallimento, anche in luogo e/o in nome del convenuto, nei confronti di Chubb European Group Limited, per carenza di relativa legittimazione del Fallimento, per carenza dei relativi presupposti sostanziali e processuali, o come meglio ritenuto, per i motivi illustrati nella presente comparsa di risposta e nel successivo corso del giudizio;*

NEL MERITO, ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE:

- *DICHIARARE tenuta e, conseguentemente, condannare Chubb European Group Limited (già Chubb Insurance Company of Europe SE), in persona del suo legale rappresentante pro tempore e/o soggetto autorizzato alla sua rappresentanza generale in Italia, a tenere indenne e manlevare il convenuto ing. Peter Zehentleitner da ogni obbligazione risarcitoria che fosse accertata a suo carico e, dunque, da qualsiasi somma che lo stesso convenuto fosse condannato a pagare al Fallimento attore, anche a titolo di refusione delle spese giudiziali, in caso di accoglimento, totale o parziale, delle domande risarcitorie dal medesimo proposte contro l'ing. Zehentleitner, ai sensi di quanto previsto dalla polizza assicurativa stipulata da Saratoga Italia s.r.l. in data 4 agosto 2014;*

IN OGNI CASO:

(a) nei rapporti fra il convenuto ing. Peter Zehentleitner e Chubb European Group Limited:

- *DICHIARARE tenuta e, conseguentemente, condannare Chubb European Group Limited (già Chubb Insurance Company of Europe SE), in persona del suo legale rappresentante pro tempore e/o soggetto autorizzato alla sua rappresentanza generale in Italia, a pagare al convenuto ing. Peter Zehentleitner la somma – che l'Ecc.mo Tribunale adito vorrà determinare e/o liquidare – corrispondente alle spese per l'assistenza e rappresentanza giudiziale del convenuto nel presente giudizio, ai sensi di quanto previsto dalla polizza assicurativa stipulata da Saratoga Italia s.r.l. in data 4 agosto 2014;*

(b) nei rapporti fra il convenuto ing. Peter Zehentleitner ed il Fallimento attore:



- *CONDANNARE il Fallimento attore a rifondere all'ing. Peter Zehentleitner tutte le spese per attività di assistenza e rappresentanza nel presente giudizio.*”

IV

Si costituiva in giudizio Kreston GV Italy Audit s.r.l..

Esponeva la convenuta che:

- i bilanci chiusi al 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2015 erano stati revisionati dal revisore unico dott. Mattioli;
- la convenuta non aveva rilasciato un giudizio positivo con riferimento al bilancio consolidato di Saratoga chiuso al 31 dicembre 2015;
- le condotte illecite imputate alla convenuta non erano state individuate;
- la convenuta era carente di legittimazione passiva;
- la pretesa responsabilità della convenuta era insussistente;
- la quantificazione del danno era generica e arbitraria.

La convenuta chiedeva quindi che le domande del Fallimento fossero respinte.

V

Si costituiva in giudizio, in qualità di convenuta citata dal Fallimento, Chubb European Group Limited.

Esponeva la convenuta che:

- la Curatela mancava di legittimazione attiva;
- la Compagnia era stata evocata in giudizio in forza della polizza numero n. 82410996 per la responsabilità civile degli amministratori, sindaci e dirigenti (c.d. D&O, *directors & officers*), stipulata dalla società contraente i Saratoga Italia s.r.l. inizialmente per il periodo di assicurazione decorrente dal 16.05.2014 al 31.12.2015, e rinnovata di anno in anno sino al 31 dicembre 2017;
- la polizza non era operativa;



- le domande della Curatela nei confronti degli ex amministratori e degli organi di controllo erano comunque infondate.

Ciò premesso, la Compagnia formulava le seguenti conclusioni:

“in via preliminare:

rigettare le domande proposte dal Fallimento Trenkwalder Formazione S.r.l. nei confronti di Chubb European Group Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia per inammissibilità dell'azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti degli Assicuratori;

in via principale:

rigettare le domande del Fallimento Trenkwalder Formazione S.r.l. in quanto infondate in fatto e in diritto;

in via subordinata:

per il caso di accertamento della legittimazione attiva del Fallimento Trenkwalder Formazione S.r.l. nonché dell'accertamento di qualunque responsabilità e/o obbligazione risarcitoria in capo agli ex amministratori e sindaci della Trenkwalder Formazione S.r.l. nei confronti di parte attrice, accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa e/o comunque l'inesistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo a Chubb European Group Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, in base alla Polizza, per le ragioni illustrate in atti;

in via ulteriormente subordinata:

per la denegata ipotesi di accertamento di un qualsiasi obbligo indennitario in capo a Chubb European Group Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, nei confronti degli ex amministratori e sindaci della Trenkwalder Formazione S.r.l. (o di chiunque altro), accertare le singole quote di responsabilità degli Assicurati e del revisore esterno al fine di consentire l'eventuale regresso, e in ogni caso limitare e/o contenere il corrispettivo obbligo indennitario (e relativa condanna) degli Assicuratori nei limiti e termini di cui alla Polizza, e/o comunque di legge, ovvero del massimale disponibile ai sensi di Polizza....”.



Chubb European Group Limited si costituiva in giudizio anche in qualità di terza chiamata in causa da Zehentleiter Peter, esponendo sostanzialmente le difese e le conclusioni già svolte nella prima comparsa di costituzione.

VII

La causa, dichiarata la contumacia di Mattioli Giovanni, era istruita con prove orali e documentali, nonché mediante c.t.u. e all'udienza del 30.9.2021 era posta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.

Successivamente la Curatela non depositava la comparsa conclusionale, ma solo la memoria di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. L'eccezione di compromesso

Il convenuto Zehentleitner ha sollevato eccezione di incompetenza del tribunale a conoscere dell'azione sociale di responsabilità, essendo competenti gli arbitri, ai sensi dell'art. 39 dello statuto sociale.

L'eccezione non può essere accolta.

Secondo la giurisprudenza

“Le domande proposte dal fallimento di una società nei confronti degli ex organi sociali per esercitare sia l'azione risarcitoria spettante alla società, sia quella competente ai creditori sociali per il ristoro dei danni conseguenti alla determinata insufficienza del patrimonio sociale devono essere conosciute dal tribunale, non operando la clausola contenuta nello statuto sociale che attribuisce ad arbitri la cognizione delle controversie fra la società e i suoi amministratori.” (Cass. ord. 15830/2020).

II. Il diritto al risarcimento

1. Come evidenziato dal c.t.u. dottor Matteo Rossi, *“il documento prodotto agli atti (doc. n. 11 Fascicolo di Parte Attrice) rappresenta il Progetto di stato passivo: ciò lo si ricava sia dall'intestazione del documento sia dall'assenza della colonna relativa al provvedimento del Giudice Delegato.”*



Secondo la giurisprudenza di questo ufficio, non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un pregiudizio per la società e i creditori, imputabile all'amministratore, il progetto di stato passivo, dal momento che il progetto è semplicemente una proposta del curatore e, di per sé, non dimostra che vi siano crediti ammessi; in mancanza della dichiarazione di esecutività dello stato passivo non può quindi dirsi che il patrimonio sociale sia stato gravato di debiti e meno ancora che sia stato gravato dei debiti, che la curatela riconduce all'operato dell'amministratore, sicché non può accertarsi l'esistenza di un'obbligazione di risarcimento in capo a quest'ultimo (cfr. Tribunale Bologna – sezione specializzata in materia di impresa, sentenza 2447/2019, in Giuraemilia).

Ne segue che la Curatela non ha dato prova del pregiudizio di cui ha chiesto il risarcimento e che le sue domande non possono essere accolte.

2. E' peraltro opportuno dare atto che, all'esito dell'indagine tecnica che il c.t.u. ha comunque svolto, è emerso che *“il mancato adempimento, da parte degli amministratori, degli obblighi cessare l'attività di impresa e di condurre una gestione del patrimonio nell'interesse dei creditori della Fallita non ha comportato pregiudizio per il patrimonio sociale e per i creditori medesimi. Ciò in quanto il proseguimento dell'attività ha portato la Fallita ad incassare da TRK crediti che questa non avrebbe onorato in caso di rigorosa osservazione della par condicio creditorum: crediti incassati per un importo più elevato dei debiti contratti nel medesimo periodo e quindi tali da ridurre il deficit quantificabile al momento del verificarsi della perdita di continuità.”*

Secondo la Curatela,

“il CTU ha applicato questo consolidato principio [il danno come differenza dei netti patrimoniali] (pacificamente utilizzato nei casi, come quello di specie, ove i netti patrimoniali sono ricostruibili dalle evidenze contabili), tuttavia, dopo aver accertato l' “an”, vale a dire la condotta inadempiente e illecita degli amministratori per aver omesso l'obbligo di tutelare il patrimonio sociale, giunge a un risultato che egli stesso definisce “anomalo” se non “paradossale” [pag. 51 CTU] per cui l'indebita prosecuzione dell'attività aziendale, senza adozione di alcun provvedimento a tutela del patrimonio, avrebbe, in realtà, prodotto un risultato positivo pari a circa 1,2 milioni di euro [pag. 51 CTU].



*In realtà l'anomalo risultato è pressoché esclusivamente dovuto alla (s)valutazione operata dal CTU nella situazione patrimoniale al 30.6.2015 del credito di TRK Formazione verso TRK. La posta, pari a 2.763.693 euro è stata integralmente svalutata dal CTU, quando in realtà trattasi di crediti che **sono stati tutti integralmente incassati prima del fallimento** da TRK Formazione.*

Anche soltanto mantenendo – correttamente - questa posta all'attivo l'incremento del passivo di TRK Formazione tra il 30.6.2015 e la data del fallimento (22 dicembre 2016) diviene di euro 1.556.477,00: infatti il risultato "utile" accertato dal CTU andrebbe ridotto di euro 2.763.693.

...

Al contrario, valorizzando correttamente e, dunque, per intero il credito verso TRK che - anche nei fatti - è stato integralmente incassato, si ottiene il più corretto, logico e non anomalo, risultato di un incremento del deficit patrimoniale di euro 1.556.477,00 (generato dall'indebita prosecuzione dell'attività):...".

A tale tesi, già svolta nel corso delle operazioni peritali, il c.t.u. aveva così replicato:

"La prospettazione dello scrivente porta a un sostanziale azzeramento delle prospettive di incasso del credito commerciale verso TRK: si tratta di una valorizzazione contestata nelle Osservazioni del CT di Parte Attrice, secondo cui tali crediti vanno considerati come interamente realizzabili. A dire del Rag. Bettalico, "la ragione del mantenimento della posta risiede in una motivazione logica: infatti non si ritiene possibile svalutare integralmente un credito se poi tale credito viene effettivamente incassato". Il sottoscritto CTU respinge tale posizione, rivendicando come la stima del presumibile realizzo dei crediti debba sempre essere eseguita sulla base degli elementi obiettivi disponibili "ora per allora", a prescindere da ciò che è effettivamente successo in seguito: se si ritiene che il debitore abbia perduto la continuità aziendale e abbia una struttura patrimoniale che non permette il pagamento dei crediti chirografari, allora il credito va svalutato integralmente."

La difesa del Fallimento non può essere condivisa.



Come evidenziato dal c.t.u., la valorizzazione delle poste di bilancio deve essere effettuata sulla base degli elementi disponibili al momento della predisposizione del bilancio e non alla luce di ciò che avviene successivamente, che gli amministratori non possono certo sapere.

In ogni caso, le contestazioni formulate dalla Curatela agli amministratori in citazione si fondano proprio sulla mancata previsione del mancato pagamento dei debiti da parte di TRK (*“gli amministratori di TRK Formazione hanno continuato a contrarre debiti per la organizzazione di corsi che non avrebbero mai potuto essere pagati, stante lo stato di decozione della APL per la quale venivano organizzati gli stessi.”*); *“Nella situazione in cui versava Trenkwalder s.r.l. l’esecuzione dei corsi ha giovato solo a quest’ultima che, pur non pagando i corsi non avendo le liquidità necessarie, non avrebbe dovuto nemmeno versare nulla al Forma Temp.”*; *“gli amministratori hanno commissionato una serie di corsi di formazione che non avrebbero mai potuto essere pagati”*), con la conseguenza che la negligenza contestata sussiste, solo ove si assuma che i crediti dovessero ritenersi inesigibili e quindi da svalutare integralmente.

III. Le altre questioni restano assorbite.

IV. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di Palazzi Daniela, Zehentleitner Peter, Kreston GV Italy Audit s.r.l e Chubb European Group Limited, per ciascuno, in € 16.481,00 per compensi professionali (€ 2194,00 per la fase di studio, € 1448,00 per la fase introduttiva, € 9023,00 per la fase istruttoria, € 3816,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Ai fini della liquidazione delle spese, la posizione della compagnia assicuratrice, che è convenuta e terza chiamata, va valutata unitariamente, posto che le difese svolte sono sostanzialmente le medesime, salvo il difetto di legittimazione attiva eccetto unicamente dalla convenuta nei confronti del Fallimento.

Le spese di c.t.u., come già liquidate, devono esser definitivamente poste a carico del Fallimento attore.

P.Q.M.



il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra

Fallimento Trenkwalder Formazione s.r.l.

contro

Palazzi Daniela, Zehentleitner Peter, Mattioli Giovanni, Kreston GV Italy Audit s.r.l, Chubb European Group Limited

con l'intervento di

Chubb European Group Limited

così provvede:

- dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria adita a conoscere di tutte le domande proposte da Fallimento Trenkwalder Formazione s.r.l.;
- respinge le domande proposte da Fallimento Trenkwalder Formazione s.r.l.;
- dichiara tenuto e condanna Fallimento Trenkwalder Formazione s.r.l. al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di Palazzi Daniela, Zehentleitner Peter, Kreston GV Italy Audit s.r.l e Chubb European Group Limited, per ciascuno, in € 16.481,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico del Fallimento attore.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 3.8.2022

l'estensore

dott. Vittorio Serra

il presidente

dott. Fabio Florini

